



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione **Nr. 9**

data **05-04-2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), PUNTO 4), DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

SINDACO
F. to RUGOLO GINO

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Confortin Simone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 311 pubbl.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 19-04-2023

**F.TO L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Confortin Simone

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 22 e 23ter, comma 3 del D.L. 7 Marzo 2005, numero 42 ad uso amministrativo.

Cavaso del Tomba,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Confortin Simone

L'anno **duemilaventitre**, addì **cinque** del mese di **aprile** alle ore 19:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stato convocato il Consiglio Comunale.

Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

RUGOLO GINO	Presente
DIOMEDES CARLO	Presente
CECCATO LORIS	Presente
PIANEZZOLA MARCO	Presente
CORTESIA MICHELE	Presente
DAL BON DARIO	Presente
ZABBAI GIANNI	Presente
CECCATO MARIA	Presente
SCRIMINICH GIUSEPPE	Assente
DAMINI MASSIMO	Assente
MARIN PATRIZIO	Assente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **Confortin Simone**.

Il Sig. **RUGOLO GINO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il SINDACO invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8, comma 10, lett. C), modificata con Legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto un'agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (*"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10"*);
- l'art. 4, comma 2, della Legge 23 novembre 2000 n. 354, di conversione del D.L. 30 settembre 2000 n. 268, dispone che: *"Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. ...omissis..."*;
- l'art. 2, comma 12, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009) aveva previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicassero le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge. Il successivo comma 13 aveva previsto inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicassero le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

RILEVATO che la Legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009 n. 191) non prevedeva più l'estensione del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, della Legge n. 448/98 e s.m.i. ai residenti all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

CONSIDERATO:

- che l'Agenzia delle Dogane, con le note n. 17860 del 31.12.2009 e n. 5961 del 15.01.2009, rispettivamente invitava i Comuni ad aggiornare le delibere di individuazione delle zone non metanizzate, delimitando con precisione il territorio non compreso all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale, poiché il beneficio fiscale di cui all'art. 8, comma 10, della Legge n. 448/98 e s.m.i. è oggi applicabile alle sole frazioni anche parzialmente non metanizzate della zona climatica "E", intese come *"...le porzioni edificate di cui all'articolo n. 2, comma 4, del D.P.R. 412/1993, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"*;
- che, con nota dell'Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12 aprile 2010, veniva fornita l'esatta interpretazione dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della Legge del 23 dicembre 1998 n.448 così come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, che ha previsto la riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E individuate dai Comuni medesimi, con apposita delibera consiliare, in quanto la finanziaria 2010 non ha richiamato l'art. 13, comma 2, della Legge 23 dicembre 2001 n. 448, dove si riconosceva il beneficio anche alle "frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle

parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”;

- che tale nota del 12 aprile 2010 precisava che i Comuni interessati, nei casi in cui sia necessario, devono distinguere, con atti ufficiali, le “porzioni edificate” non metanizzate che sono ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale, alle quali non spetterà più l’agevolazione, da quelle che invece si trovano fuori dal detto centro abitato e mantengono quindi il diritto dall’agevolazione;

- che la legge di stabilità 2013 (Legge 24.12.2012 n. 228) non ha reiterato la previsione di cui all’art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009) e, pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. n. 268/2000 come “...porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono o case sparse”;

- che l’Agenzia delle Dogane, con ulteriore nota protocollo R.U. 152093 in data 28/12/2012, precisa che *“da quanto sopra emerge, in assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell’ordinamento del nostro Paese, la piena vigenza dell’art. 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448/98 e delle connesse norme di esecuzione che continuano, difatti, a spiegare la loro efficacia sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitaria”*;

PRESO ATTO che, in esecuzione dell’art. 8, comma 10, lettera c), punto 4), della Legge 23/12/1998, n. 448, i Comuni devono, con propria deliberazione consiliare da inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), individuare annualmente le frazioni non metanizzate ricadenti nella zona climatica denominata “E” di cui al D.P.R. n. 412 in data 26/08/1993;

ATTESO che il Comune di Cavaso del Tomba è individuato zona climatica “E” nell’allegato A al D.P.R. 26/08/1993, n. 412;

VISTO che, ai sensi dell’art. 17-bis del D.L. 24/06/2003, n. 147 - *Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali* -, l’art. 8, comma 10, lettera c), punto 4) della Legge 23/12/1998, n. 448, come modificato dall’art. 12 della Legge 23/12/1999, n. 488, si interpreta nel senso che l’Ente locale adotta una nuova delibera di Consiglio Comunale solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 6 in data 27/02/2002, ad oggetto “Agevolazioni prezzo gasolio e GPL impiegati come combustibile da riscaldamento in frazioni o case sparse”;
- n. 29 in data 30/09/2002, ad oggetto “Individuazione parti del territorio comunale non metanizzate”;
- n. 42 in data 29/09/2014, ad oggetto “Conferma determinazioni in ordine alle agevolazioni in materia di zone non metanizzate del territorio comunale”;

VISTA la comunicazione di AP RETI GAS S.p.A. pervenuta in data 01/02/2023, protocollo 981, con la quale vengono trasmesse le planimetrie aggiornate alla data del 31/12/2022 delle strade metanizzate nell’ambito del territorio comunale in tavole digitalizzate su Carta Tecnica Regionale, precisando che i dati, sia grafici che anagrafici, non dovranno essere pubblicati e/o ceduti ad altri soggetti, in quanto riguardano la riservatezza di una società quotata in Borsa al segmento Star con particolare riferimento al proprio interesse industriale e commerciale;

RIBADITO che il beneficio di cui trattasi, per i motivi espressi nelle premesse, sussiste nelle frazioni non metanizzate ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale, riportate nella tabella aggiornata allegata alla presente Delibera (Allegato A);

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica allegato, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento al dovere degli amministratori di *"...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

Il Sindaco legge l'oggetto della proposta e illustra il punto all'ordine del giorno: si tratta di un aggiornamento tecnico alla mappa delle zone del territorio comunale non metanizzate, in quanto l'ultima delibera che "fotografava" la situazione era del 2014; nel frattempo altre zone sono state raggiunte dalla metanizzazione da parte di APRETI gas, per cui queste numeri civici escono dal regime di agevolazione fiscale, perché possono allacciarsi alla rete del metano. Quindi ora si va a "fotografare" l'attuale situazione; alla delibera sono allegati delle tabelle dove vengono riportate le zone non metanizzate, che ora si vanno ad approvare.

In assenza di interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta:

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n.8

Votanti: n.8

Favorevoli: n.8 (unanimità)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** la tabella aggiornata allegata alla presente delibera (Allegato A) delle frazioni non metanizzate ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ricomprese nella zona climatica "E", come previsto dall'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4), della Legge 23/12/1998, n. 448, individuato sulla base planimetrie aggiornate al 31/12/2022, fornite da AP RETI GAS S.p.A. in data 01/02/2023, protocollo 981;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico;
4. **DI PROVVEDERE** contestualmente a dare pubblicità all'atto sul sito internet del Comune di Cavaso del Tomba, affinché la cittadinanza sia edotta delle condizioni necessarie per avere diritto alle agevolazioni.

Quindi, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n.8
Votanti: n.8
Favorevoli: n.8 (unanimità)
Contrari: nessuno
Astenuiti: nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod., stante l'urgenza di consentire la piena applicazione dell'agevolazione.

* * * * *

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
9 IN DATA 05-04-2023

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre a Consiglio Comunale, avente per oggetto AGGIORNAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), PUNTO 4), DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 01-02-2023

Il Responsabile del servizio
F.to BISSARO ENRICO